

STATUTO

COOPERATIVA SOCIALE LA SPERANZA

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: VICO DEL GARGANO FG VIA G. DI
VITTORIO 31

Numero REA: FG - 206070

Codice fiscale: 02253780718

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 03-08-2023 - Statuto completo	2
--	---

STATUTO DELLA COOPERATIVA SOCIALE a R.L.

TITOLO 1

Denominazione - Sede - Durata

Art.1) E' costituita con sede in Vico del Gargano in via Don Simeo n. 32., la Società Cooperativa a responsabilità limitata di tipo "B" "COOPERATIVA SOCIALE LA SPERANZA a R.L.-

Società Cooperativa a responsabilità limitata".

La cooperativa potrà istituire, ai sensi di legge, sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove.

Il domicilio dei soci, per quel che concerne i loro rapporti con la società, è quello risultante dal libro dei Soci.

Art.2) La Cooperativa ha la durata di anni novantanove a decorrere dalla data della sua legale costituzione e potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea straordinaria.

TITOLO II

Scopo - Oggetto

Art.3)- Ai sensi dell'art. 1, punto 1 lettera B della legge 8 novembre 1991 n.381 la Cooperativa ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini.

Lo scopo che i soci della Cooperativa intendono perseguire è quello di ottenere, tramite la gestione in forma associata dell'azienda alla quale prestano la propria attività di lavoro, l'inserimento nel mondo del lavoro e la continuità di occupazione lavorativa e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali.

Conseguentemente la tutela dei soci lavoratori viene esercitata dalla Cooperativa e dalle Associazioni dalla rappresentanza, nell'ambito delle leggi in materia, degli statuti sociali e dei regolamenti interni.

La Cooperativa deve essere retta e disciplinata dai principi della mutualità senza fine di speculazione privata.

"Art.4) Ai sensi dell'Art. 1, punto 1 lett. B della legge 8 novembre 1991 n.381, la Società ha per oggetto l'assunzione da persone fisiche, da amministrazioni statali, parastatali, da persone giuridiche pubbliche e private, da Enti pubblici e privati, sia italiani che esteri, di ogni qualsiasi lavoro finalizzato all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, nei settori dell'ambiente, del trasporto e della ristorazione, con particolare riferimento a tutte quelle attività che possono formare oggetto di concessioni amministrative rilasciate da enti locali.

Pertanto la Cooperativa nell'ambito dei settori indicati potrà svolgere le seguenti attività:

AMBIENTE: sanificazione ambientale, compresi i servizi di pulizie civili, industriali, ospedaliere domiciliari ed ambientali, bonifica e rimboschimento, installazione e manutenzione di verde e giardinaggio in genere;

TRASPORTO merci, persone, alunni, anziani, ammalati, con fornitura di autisti, portantini ed accompagnatori, feriti, infermi e portatori di handicap;

RISTORAZIONE.servizio mensa e ristorazione per collettività.

E' compresa nell'oggetto sociale la prestazione di opere e servizi direttamente collegati, perchè strumentali, alle attività da svolgere e finalizzate alla migliore organizzazione delle stesse.

ATTIVITA' CULTURALI.La gestione, l'organizzazione, la conservazione di musei, mostre, rassegne culturali, biblioteche, archivi, cinema e teatri, per

la promozione e la divulgazione del patrimonio culturale e lo svolgimento di attività ad essa strumentali e/o complementari.

A titolo esemplificativo e non esaustivo:

visite guidate, catalogazione, schedatura e conservazione del materiale contenuto (opere d'arte, manoscritti, fotografie e materiale di vario genere), gestione servizi di biglietteria/ prenotazione anche on-Line, servizi di pulizia ambienti, front office e relativi servizi ausiliari di supporto.

La gestione e l'organizzazione di corsi di formazione professionale di aggiornamento, di psicologia, e di psicopedagogia, di linguaggio dei segni e Braille e di ogni altra attività formativa ed educativa legata ai settori di operatività della cooperativa.

Promuovere iniziative destinate alla valorizzazione e alla conoscenza del territorio di Vico del Gargano e della Capitanata, attraverso:

- progettazione, realizzazione, organizzazione, coordinamento e gestione di escursioni ed itinerari turistici, artistici, storici, archeologici, culturali, **folkloristici**, ambientali, naturalistici, enogastronomici, rurali, agricoli, **paesaggistici** e **geologici**;

- progettazione, realizzazione, organizzazione, coordinamento e gestione di attività culturali quali ricerche, studi, convegni, conferenze, dibattiti, seminari, proiezioni di film e documenti, concerti, manifestazioni, degustazioni, mostre, fiere, eventi e workshop, anche in collaborazione con altri Enti;

- progettazione, realizzazione, organizzazione, coordinamento e gestione di attività didattiche nei musei, di laboratori di **archeologia** sperimentale, di laboratori artistici e storici, di laboratori per la conoscenza delle tradizioni locali e delle risorse ambientali da effettuarsi in strutture **museali** e da rivolgere alle scuole e ad ogni tipo di utenza, anche in collaborazione con altri Enti e/o Scuole;

- servizi di accoglienza dei visitatori nei musei, servizi di promozione e comunicazione **museale**;

- progettazione, realizzazione, organizzazione, coordinamento e gestione di siti-**web museali** e legati alla valorizzazione del territorio locale, anche in collaborazione con altri Enti;

La Cooperativa, con l'obiettivo di perseguire in modo più efficace e funzionale gli scopi societari e mutualistici potrà perseguire lo svolgimento dei servizi e le attività sopra richiamate, finalizzate alla promozione umana e culturale, all'integrazione sociale e al miglioramento sociale ed economico della comunità, svolgendo attività orientate alla tutela e promozione dell'inserimento lavorativo come strumento di realizzazione umana e sociale delle persone, soprattutto più deboli e svantaggiate, anche in quanto destinatarie in modo diretto o indiretto dei servizi sopra indicati.

La cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziarie necessarie o utili alla realizzazione degli scopi sociali e, comunque, sia direttamente che indirettamente attinenti ai medesimi, nonché, fra l'altro, a sola indicazione esemplificativa:

a) assumere interessenze e partecipazioni sotto qualsiasi forma, in imprese, specie se svolgono attività analoghe e comunque accessorie alla attività sociale;

b) dare adesione e partecipazioni ad Enti ed Organismi economici, consortili e fidejussori diretti a consolidare e sviluppare il movimento cooperativo ed agevolarne gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito;
c) concedere avalli cambiari, fidejussioni ed ogni altra garanzia sotto qualsivoglia forma, per facilitare l'ottenimento del credito ai soci, agli Enti cui la Cooperativa aderisce, nonché a favore di altre cooperative;
d) la cooperativa si propone di stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci istituendo una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento, per la raccolta dei prestiti, limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale.
E', pertanto, tassativamente vietata la raccolta del risparmio fra il pubblico, sotto ogni forma, in conformità dell'art.11 del D. Lgs. 1.9.93 n.385.
e) Agevolare la costituzione di cooperative edilizie per la costruzione di case per i soci e di altri lavoratori, con sovvenzione, finanziamenti, fidejussioni, concessioni di mutui o partecipazioni;
f) Curare iniziative sociali, culturali, professionali, mutualistiche, ricreative e sportive, sia con creazione di apposite sezioni, sia con partecipazione ad organismi ed Enti idonei;
g) organizzare e gestire corsi di formazione professionale.
A tal fine potrà utilizzare i finanziamenti e le agevolazioni previsti da leggi regionali, nazionali e comunitarie.

TITOLO III

Soci

Art.5) Il numero dei soci è illimitato: non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

I soci sono distinti in tre categorie:

- a) soci cooperatori;
- b) soci sovventori;
- c) soci volontari;

possono essere soci cooperatori cittadini di ambo i sessi che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età (salvo i casi di anticipata acquisizione della capacità giuridica per atto dell'Autorità Giudiziaria o per legge), che esercitino arti e mestieri attinenti all'oggetto sociale.

In deroga o quanto precede possono essere ammessi a soci elementi tecnici ed amministrativi, in numero strettamente necessario al buon funzionamento dell'impresa sociale. Possono essere soci anche enti e persone giuridiche.

In nessun caso possono essere soci cooperatori coloro che esercitano in proprio o vi abbiano interessenza diretta, imprese identiche o affini a quella esercitata della cooperativa, salvo espressa o temporanea autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, dopo l'ammissione.

Possono acquisire la qualifica di soci sovventori le persone fisiche e giuridiche che intendono sottoscrivere e versare quote di capitale sociale al fine di partecipare, finanziariamente, al raggiungimento degli scopi sociali.

L'ammissione dei soci sovventori è limitata fino al massimo di un terzo dei voti spettanti a tutti i soci.

Possono acquisire la qualifica di soci volontari le persone fisiche che prestino gratuitamente la loro attività in favore della cooperativa.

I soci volontari sono iscritti in una apposita sezione del libro soci. Il loro numero non può superare la metà del numero complessivo dei soci.

Ai soci volontari si applica quanto espressamente previsto dalla Legge 8 novembre 1991 n.381.

Art.6- Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al Consiglio di Amministrazione domanda scritta che dovrà contenere:

- a)l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita e cittadinanza;
- b)la qualifica che intende rivestire; socio cooperatore, socio sovventore o socio volontario;
- c)l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere che non dovrà comunque essere inferiore a numero sei quote da lire cinquantamila, nè superiore al limite massimo fissato dalla legge;
- d)dichiarazione di attenersi al presente Statuto ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli Organi sociali.

La domanda di ammissione da parte di Ente o persone giuridica dovrà precisare:

- a)denominazione, sede attività;
- b) delibera di autorizzazione, con indicazione della persona fisica designata a rappresentare l'Ente o persona giuridica;
- c)caratteristiche ed entità degli associati;
- d)quote da sottoscrivere.

Allegare copia della statuto e della delibera di autorizzazione.

Il Consiglio di Amministrazione, accertata l'esistenza dei requisiti di cui all'art.5) e la inesistenza delle cause di incompatibilità in detto articolo indicate, delibera sulla domanda. La delibera di ammissione diventerà operativa e sarà annotata nel libro dei soci dopo che la parte del nuovo ammesso siano stati effettuati i versamenti di cui all'art.7).

Trascorso un mese dalla data della comunicazione di ammissione, senza che siano stati effettuati detti versamenti, la delibera diventerà inefficace.

La domanda potrà essere rinnovata, purché accompagnata dal contemporaneo versamento della tassa di ammissione e di quanto previsto nel comma a) dell'art 22).

In tal caso l'ammissione può essere nuovamente deliberata con effetto della sua immediata annotazione nel libro dei soci.

Art.7)I soci dovranno versare la tassa di ammissione, se e nella misura stabilita dal Consiglio di Amministrazione e sottoscrivere la quota sociale di cui al comma c) del precedente articolo 6).

Essi sono obbligati;

- a) al versamento immediato della tassa di ammissione;
- b)al versamento della quota sottoscritta con le modalità e nei termini previsti dal successivo art.22);
- c) all'osservanza dello Statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- d) a partecipare, conferendo il proprio lavoro, all'attività dell'impresa sociale a secondo delle necessità della stessa, se persone fisiche e soci cooperatori.

Art.8) E' fatto divieto ai soci di iscriversi contemporaneamente ad altre cooperative che perseguano identici scopi sociali ed esplichino un'attività concorrente, nonché senza espresso assenso del Consiglio di Amministrazione, di prestare lavoro subordinato a favore di terzi esercenti imprese aventi oggetto uguale ed analogo a quello della Cooperativa, se

soci cooperatori.

Art.9) I soci che abbiano raggiunti il limite di età pensionabile, o che si trovino in condizioni di sopravvenuta inabilità (articolo 11), possono diventare soci onorari della cooperativa, sempre con delibera dell'assemblea Ordinaria. Possono diventare soci onorari della cooperativa, sempre con delibera dell'assemblea Ordinaria, anche persone non soci aventi particolari titoli di merito nei confronti della cooperativa.

TITOLO IV

Recesso - Decadenza - Esclusione

Art.10) La qualità di socio si perde per recesso, decadenza, esclusione o per causa di morte, o scioglimento dell'ente o persona giuridica.

Art.11) Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

Spetta al Consiglio di Amministrazione constatare se ricorrono i motivi che, a norma della legge e del presente statuto, legittimino il recesso.

Art.12) La decadenza è pronunciata dal Consiglio di Amministrazione nei confronti dei soci interdetti, inabilitati o falliti, nei confronti di quelli che vengono a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dal precedente articolo 5)

di quelli in possesso dei requisiti di legge per avere diritto alla pensione di vecchiaia o che abbiano comunque superato il sessantesimo anno di età, oppure nel caso di sopravvenuta inabilità a partecipare ai lavori dell'impresa sociale. Quando ricorrono particolari esigenze della cooperativa, l'assemblea ordinaria ha facoltà di escludere dalla decadenza i soci che abbiano raggiunto il limite di età pensionabile o che si trovino in condizioni di sopravvenuta inabilità, fissando il limite massimo della eccezionale prosecuzione del rapporto sociale.

Lo scioglimento del rapporto sociale per decadenza, limitatamente al socio, ha effetto dall'annotazione nel Libro soci.

Art.13) L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio di Amministrazione nei confronti del socio:

- a) che non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, dei regolamenti sociali, delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, con inadempimenti che non consentano la prosecuzione, nemmeno temporanea, del rapporto o che ricadano nell'ipotesi di cui al successivo punto f);
- b) che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento delle quote sociali sottoscritte o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la società.
- c) che, senza giustificato motivo non partecipi per più di quattro volte di seguito, alle assemblee regolarmente convocate;
- d) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'articolo 8;
- e) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza o contraria agli interessi sociali;
- f) che nell'esecuzione del proprio lavoro commetta atti valutabili quale notevole inadempimento come delimitato dall'art. 1455 del C.C.;
- g) che venga condannato con sentenza penale irrevocabile per reati

infamanti;

h) che in qualunque modo arrechi danni gravi, anche morali, alla Cooperativa, o fomenti in seno ad essa dissidi o disordini pregiudizievoli.

L'esclusione diventa operante nel termine indicato nell'ultimo capoverso dell'articolo precedente.

Art.14 - Le deliberazioni prese in materia di recesso, decadenza ed esclusione, debbono essere comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.

Le controversie che insorgessero tra i soci e la cooperativa in merito ai provvedimenti adottati dal Consiglio di Amministrazione su tali materie saranno demandate, a tutti gli effetti dell'art. 808 C.P.C., alla decisione arbitrale del Collegio Sindacale.

I soci che intenderanno reclamare contro i menzionati provvedimenti del Consiglio, dovranno proporre istanza scritta al Collegio Sindacale, rimettendola al suo Presidente, a mezzo di raccomandata e a pena di decadenza, entro trenta giorni da ricevuta comunicazione dei provvedimenti stessi.

Art.15) I soci receduti, decaduti o esclusi hanno soltanto il diritto al rimborso delle quote di capitale da essi effettivamente versate ed eventualmente rivalutate, la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio nell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, delimitatamente al socio diventa operativo.

Il diritto al rimborso, salvo il diritto di ritenzione spettante alla Cooperativa, fino a concorrenza di ogni proprio eventuale credito liquido, si matura allo scadere di sei mesi successivi alla approvazione del predetto bilancio.

Art.16) In caso di morte del socio il diritto degli eredi al rimborso della quota da lui effettivamente versata ed eventualmente rivalutata, si matura, nella misura e con le modalità previste nel precedente articolo allo scadere dei sei mesi successivi all'approvazione del bilancio d'esercizio nel corso del quale si sia verificata la morte.

Art.17) I soci receduti, decaduti o esclusi e gli eredi del socio defunto dovranno richiedere rimborso, entro e non oltre l'anno dalla scadenza di sei mesi indicati rispettivamente nei precedenti articoli 15 e 16.

Gli eredi del socio defunto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione della quota, atto notorio dal quale risulti che sono gli aventi diritto e la nomina di un unico delegato alla riscossione.

Le quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto saranno devolute con deliberazione del Consiglio di Amministrazione a Riserva Legale.

Art.18) In caso di recesso, decadenza o esclusione, i diritti dei soci o degli eredi per quelli defunti relativamente a eventuali fondi di previdenza, saranno definiti da apposito regolamento approvato dall'assemblea.

TITOLO V

Trattamento economico di soci

Art.19) Ai soci lavoratori quali unici ed effettivi produttori dei redditi della Cooperativa, spettano i residui attivi annuali dell'esercizio a norma del successivo Articolo 24, estensibili anche ai lavoratori ausiliari, in quanto applicabili.

Art.20) Il trattamento economico corrisposto ai soci durante l'esercizio sociale deve avere come indice di riferimento quanto previsto dai contratti

collettivi vigenti per le categorie di lavoratori similari compatibilmente con la natura associativa del rapporto socio - cooperativa e, pertanto, con le esigenze sociali.

Patrimonio sociale

Art.21) Il patrimonio della Società è costituito:

A) dal Capitale Sociale, che è variabile e formato:

a.1) da numero illimitato di quote, ciascuna di valore nominale di lire cinquantamila (Lit.50.000), detenute dai soci - operatori;

a.2) dalle azioni nominative trasferibili di valore nominale di lire unmilione (Lit.1.000.000) detenute dai soci sovventori.

B) Dalla riserva ordinaria, formata con quote degli avanzi di gestione di cui all'articolo 24, con le quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi dei soci defunti e con le tasse di ammissione;

C) da eventuali riserve straordinarie;

D) Da ogni altro fondo o accantonamento costituito a copertura di particolari rischi o in previsione di oneri futuri;

E) Da qualunque liberalità che pervenisse alla Cooperativa per essere impiegata al fine del raggiungimento degli scopi sociali;

F) da somme accantonate a riserve indivisibili alle condizioni di cui all'articolo 12 della legge 16 dicembre 1977 n.904.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio e conseguentemente i soci nei limiti delle quote e delle azioni nominative sottoscritte.

Le riserve non possono mai essere ripartite tra i soci.

Art.22) Le quote sottoscritte possono essere versate a rate e precisamente:

a) almeno il venti percento (20%) all'atto della sottoscrizione;

b) il restante nei termini da stabilirsi dal Consiglio di Amministrazione.

Art.23) Le quote dei soci operatori sono sempre nominative. Non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli, non possono essere cedute, senza l'autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, e si considerano vincolate in favore della cooperativa, a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni che i soci contraggono con la medesima.

Il conferimento dei soci sovventori sono rappresentati da azioni nominative trasferibili, previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione.

Art.24) L'esercizio sociale vada dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del bilancio, previo esatto inventario da compilarsi entrambi con criteri di oculata prudenza e applicando le norme legali e tributarie, nonché alla stesura della relazione redatta nei termini previsti dall'articolo due della legge 31 gennaio 1992 numero 59.

L'Assemblea che approva il bilancio, delibera sulla distribuzione dei residui attivi annuali al netto di tutte le spese e costi pagati e da pagare, compresi gli ammortamenti e le somme eventualmente dovute ai soci per adeguare il trattamento economico, ricevuto durante l'esercizio sociale, alla paga contrattuale vigente per i lavoratori similari, destinandoli:

a) alla riserva legale nella misura non inferiore al venti percento (20%);

b) a retribuire le quote e le azioni sociali effettivamente versate in misura non superiore al limite stabilito dalla legge al fine del riconoscimento dei

requisiti mutualistici. Alle azioni possedute dai soci sovventori può essere riconosciuta una remunerazione maggiorata del due per cento (2%) rispetto a quella stabilita dagli altri soci;

c) Ad eventuale riserva straordinaria indivisibile, non ripartibile fra i soci né durante la vita della cooperativa, né al suo scioglimento (Legge 904/77 art.12);

d) Alla rivalutazione delle quote e delle azioni sociali nei modi e nei termini previsti dall'art.7 della legge 31 gennaio 1992 n. 59;

e) a favore dei fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura e con le modalità previste dalla legge 31 gennaio 1992 n. 59.

La parte dei residui attivi non distribuita ai soci e non destinata alla riserva straordinaria deve essere:

1) destinata, nella misura non inferiore al venti per cento (20%) ai fini mutualistici, ai sensi ed agli effetti di cui all'articolo 2536 Codice Civile e cioè deve essere destinata alla copertura di spese per la realizzazione di scopi di previdenza, di mutualità, di cooperazione e di istruzione cooperativa, prescelti dall'assemblea con criteri e modalità da disciplinarsi con apposito regolamento interno;

2) ripartita fra i soci lavoratori in proporzione di quanto percepito durante l'esercizio sociale e più precisamente in proporzione alla quantità del lavoro da ciascun socio prestato durante l'esercizio sociale (con le modalità da disciplinarsi con apposito regolamento interno).

Le somme ripartite a tale titolo potranno essere destinate previa delibera dell'assemblea all'aumento delle quote sociali sino al massimale consentito dalle leggi vigenti, o accantonati in apposito fondo.

L'assemblea che approva il bilancio, può deliberare in deroga alle disposizioni dei commi precedenti, di destinare i residui attivi alla riserva straordinaria e/o ai fini mutualistici, previa destinazione del prescritto venti per cento (20%) alla riserva ordinaria.

L'assemblea può anche deliberare, fatto salvo quanto indicato nella precedente lettera e), che la totalità degli utili vengono destinati a riserva indivisibile alle condizioni di cui all'art.12 della legge 16 dicembre 1977 n.904.

TITOLO VI **Organi sociali**

Art. 25) Sono organi della società:

- a) l'assemblea dei soci;
- b) il consiglio di amministrazione;
- c) il Presidente;
- d) il Collegio dei Sindaci.

art.26) L'Assemblea dei soci.

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.

La loro convocazione deve effettuarsi mediante avviso, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove purché in Italia) e la data della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata almeno ventiquattro ore dopo la prima, da inviarsi ai soci almeno dieci giorni prima dell'adunanza, presso il loro domicilio, quale risultante dal libro soci.

In mancanza dell'adempimento della suddetta formalità l'assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i

soci con diritto di voto, tutti gli amministratori e tutti i Sindaci effettivi.

I soci onorari partecipano alle assemblee della cooperativa con voto consultivo.

Il Consiglio di Amministrazione potrà a sua discrezione e in aggiunta a quella obbligatoria stabilita nel primo comma, usare qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere fra i soci l'avviso di convocazione delle assemblee.

Art. 27) Assemblea ordinaria:

- 1) approva il bilancio consultivo e, se dovesse ritenerlo utile, anche il bilancio preventivo;
- 2) procedere alla nomina delle cariche sociali;
- 3) determina la misura delle medaglie di presenza da corrispondere agli amministratori, per la loro attività collegiale, e la retribuzione annuale dei Sindaci o le medaglie di presenza, per il triennio;
- 4) approva i regolamenti previsti dal presente Statuto
- 5) delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei Sindaci
- 6) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale, riservati alla sua competenza dal presente statuto o sottoposti al suo esame dagli amministratori.

Essa ha luogo almeno una volta all'anno entro i quattro mesi, ed eccezionalmente entro i sei mesi, successivi alla chiusura dell'esercizio sociale, ed eventualmente entro il mese di dicembre per l'approvazione del bilancio preventivo.

L'assemblea si riunisce inoltre quante volte il Consiglio di Amministrazione lo creda necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal Collegio Sindacale o da almeno un quinto dei soci.

In questi ultimi casi la convocazione deve aver luogo entro venti giorni dalla data della richiesta.

L'Assemblea, a norma di legge, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello statuto, sulla proroga della durata e sullo scioglimento anticipato della Cooperativa, sulla nomina e sui poteri dei liquidatori

La proposta di competenza dell'Assemblea straordinaria ed il bilancio devono essere illustrati dagli Amministratori nel modo più semplice, ai soci che ne facciano richiesta, nei dieci giorni antecedenti a quello fissato per l'Assemblea che deve discuterli.

Art.28) In prima convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione, l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto e delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno, salvo, che sullo scioglimento e la liquidazione della società per cui occorrerà la presenza diretta o per delega della metà più uno dei soci aventi diritto al voto ed il voto favorevole dei tre quinti dei presenti aventi diritto al voto

Art.29) Per la votazione si precederà normalmente col sistema della alzata di mano o per dichiarazione.

Art.30) Hanno diritto al voto nelle assemblee i soci cooperatori e sovventori che risultino iscritti nel libro dei soci da almeno tre mesi.

Ogni socio ha un solo voto, qualunque sia l'importo delle quote possedute. Il socio può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro socio, non amministratore ma che abbia diritto al voto, mediante delega scritta, ogni socio delegato non può rappresentare più di un socio.

Il socio persona giuridica deve essere rappresentato da chi ne è regolarmente delegato ed ha cinque voti. Le deleghe debbono essere menzionate nel verbale dell'Assemblea e conservate fra gli atti sociali.

I voti attribuiti ai soci sovventori, anche in relazione ai conferimenti comunque posseduti, non devono in ogni caso superare un terzo dei voti spettanti a tutti i soci.

La Lega Nazionale delle Cooperative, la sua Associazione Nazionale di categoria e le Organizzazioni Cooperative Provinciali cui la cooperativa aderisce possono partecipare con propri rappresentanti ai lavori dell'Assemblea, senza diritto di voto.

Art. 31- L'Assemblea tanto in sede ordinaria che straordinaria è presieduta da un socio eletto dalla Assemblea stessa.

L'Assemblea nomina un segretario e quando occorreranno, due scrutatori.

Le deliberazioni devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario. Il verbale delle assemblee in sede straordinaria deve essere redatto da un Notaio.

Art.32) Ove si verifichino le condizioni previste dall'articolo 2533 del Codice Civile ed in relazione al numero complessivo dei soci raggiunto dalla Cooperativa, alla distanza dei luoghi di lavoro dalla sede sociale, alla importanza degli argomenti da trattare, onde consentire la massima partecipazione dei soci alle Assemblee, il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà, in occasione di ciascuna convocazione, di far precedere l'assemblea generale da Assemblee separate, convocate nelle località sedi anche temporanee di lavori sociali, nei quali siano occupati non meno di cinquanta soci.

Per simile specie di convocazione dovranno essere osservate le seguenti formalità:

a) Le assemblee separate dovranno essere convocate con il medesimo avviso dall'Assemblea generale;

b) le date di convocazione per le singole assemblee separate, potranno essere divise per ognuna di esse, ma, comunque, la data dell'ultima deve precedere di almeno otto giorni quella fissata per la prima convocazione dell'assemblea generale;

c) anche per le assemblee separate dovrà essere indicata la data della prima e seconda convocazione che dovrà essere di almeno ventiquattro ore successive a quella della prima;

d) nell'avviso dovrà essere indicata la località di convocazione di ciascuna assemblea separata, di ciascuna sede anche temporanea di lavori sociali nei quali siano occupati non meno di cinquanta soci e, eventualmente, le località di convocazione delle Assemblee separate raggruppanti più sedi di lavori sociali prossimi tra loro, ciascuna delle quali abbia un numero di soci occupanti inferiore a cinquanta;

e) nell'avviso dovrà essere chiaramente indicato che le assemblee separate sono convocate per discutere e per deliberare sul medesimo ordine del giorno delle Assemblee generali per l'elezione dei propri delegati a questa assemblea.

Alle assemblee separate si applicano, in quanto compatibili, le medesime norme disposte per lo svolgimento dell'Assemblea generale non preceduta da assemblee separate.

Ogni assemblea separata eleggerà, scegliendoli tra i soci, nelle proporzioni di uno ogni dieci o frazione di dieci soci in essa presenti o rappresentati, i propri delegati all'assemblea generale.

I processi verbali delle assemblee separate, salvo che le votazioni avvengano per acclamazione o alla unanimità, dovranno contenere il computo dei voti di maggioranza, di minoranza e di astensione per ogni deliberazione presa.

Quando si adopera tale forma di convocazione, l'assemblea generale sarà costituita dai delegati presenti dalle assemblee separate, ciascuno dei quali rappresenterà il numero dei soci attribuitogli e risultante dal processo verbale della rispettiva assemblea separata.

Il numero dei soci complessivamente rappresentato dai delegati presenti delle assemblee separate condiziona la validità dell'assemblea generale in prima convocazione ed in seconda convocazione.

Per ogni deliberazione dell'assemblea generale il computo dei voti di ciascuna deliberazione va effettuata sulla base di quelli riportati nelle singole assemblee separate e risultanti dai processi verbali delle assemblee separate i cui delegati siano presenti nell'assemblea generale.

Art.33) Il Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione si compone da numero tre a numero nove consiglieri. I soci sovventori possono essere nominati amministratori. La maggioranza degli amministratori deve essere costituita da soci cooperatori. Il Consiglio di Amministrazione resta in carica da uno a tre anni, secondo le decisioni di volta in volta prese dall'assemblea ed i suoi membri sono rieleggibili.

I Consiglieri sono dispensati dal prestare cauzione.

Spetta all'assemblea determinare i gettoni di presenza dovuti per la loro attività collegiale.

Spetta al Consiglio, sentito il parere del Collegio Sindacale, determinare il compenso dovuto a quelli dei suoi membri che siano chiamati a svolgere specifici incarichi, a carattere continuativo, in favore della società.

Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice Presidente; può delegare, determinandone nelle deliberazioni, parte delle proprie attribuzioni ed uno degli Amministratori oppure ad un Comitato Esecutivo.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno due Consiglieri.

La Convocazione è fatta a mezzo di lettera da spedirsi non meno di tre giorni prima dell'adunanza e, nei casi più urgenti, a mezzo di messo, in modo che i Consiglieri e i Sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti.

Le votazioni sono normalmente palesi; sono invece segrete, quando ciò sia richiesto anche da un solo Consigliere oppure quando si tratti di affari nei quali siano interessati Sindaci ed Amministratori o il Direttore, oppure loro

parenti o affini in terzo grado.

A parità di voti, nelle votazioni palesi, prevale il voto del Presidente; nelle segrete, la parità importa la reiezione della proposta. Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per gestione della società. Spetta, pertanto, fra l'altro, a titolo esemplificativo al Consiglio di Amministrazione:

- a) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea;
- b) redigere bilanci consuntivi e preventivi e le relative relazioni redatte nei termini previsti dall'art. 2) della legge 31.1.1992 n.59.
- c) compilare i regolamenti interni previsti dallo Statuto;
- d) stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale; fra gli altri vendere, permutare beni e diritti mobiliari ed immobiliari, con le più ampie facoltà al riguardo, ivi compresa quella di rinunciare alle ipoteche legali, compiere ogni e qualsiasi operazione presso Istituti di Credito di diritto pubblico e privato, aprire, utilizzare, estinguere conti correnti, anche allo scoperto, e compiere qualsiasi operazioni Bancarie, compresa l'apertura di sovvenzioni e mutui concedendo tutte le garanzie anche ipotecarie; cedere, emettere, girare, avallare, scontare, quietanzare crediti ed effetti cambiari e cartolari in genere;
- e) concorrere a gare di appalto per opere e servizi inerenti l'attività sociale e stipulare i relativi contratti;
- f) deliberare e concedere avalli cambiari, fidejussioni ed ogni altra garanzia, sotto qualsivoglia forma per facilitare l'ottenimento del credito agli Enti cui la Cooperativa aderisce, nonché a favore di altre Cooperative;
- g) conferire procure, sia generali che speciali, ferma la facoltà attribuita al Presidente del Consiglio di Amministrazione, e nominare il Direttore determinandone le funzioni e la retribuzione;
- h) assumere e licenziare il personale della società, fissandone le mansioni e le retribuzioni;
- i) deliberare circa l'ammissione, il recesso, la decadenza e l'esclusione dei soci;
- l) designare gli Amministratori che dovranno partecipare alle Assemblee separate;
- m) compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione, fatta eccezione soltanto di quelle che per disposizione della legge o del presente Statuto, siano riservate alle Assemblee Generali;
- n) deliberare l'istituzione di una sezione di attività per la raccolta di prestiti prevista dall'ultimo comma del presente Statuto.

Art.34) In caso di mancanza di uno o più Amministratori, il Consiglio provvede a sostituirli nei modi previsti dall'articolo 2386 del Codice Civile.

Art.35) Il Presidente.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza a la firma sociale.

Il Presidente perciò è autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni e da privati, pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.

Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la Società davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria ed Amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.

Prevvia autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, può delegare i

propri poteri, in tutto o in parte, al Vice Presidente o ad un membro del Consiglio, nonché con speciale procura, ad impiegati della Società.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le di lui mansioni spettano al Vice Presidente.

Art.36) Collegio Sindacale.

Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi, eletti dall'Assemblea, preferibilmente fra i non soci.

Devono inoltre essere nominati dall'Assemblea due Sindaci supplenti. Il Presidente del Collegio è nominato dall'Assemblea.

I Sindaci durano in carica tre anni e sono rieleggibili

Art.37) Il Collegio Sindacale controlla l'amministrazione della società, vigila sull'osservanza delle leggi e del presente Statuto, accerta la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri contabili e delle scritture, a norma di legge partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione ed assolve tutte le altre funzioni attribuitegli dalla legge.

Riferisce all'assemblea sui crediti seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi statutari, in conformità con il carattere cooperativo della Società.

I Sindaci, che possono in ogni momento provvedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo, devono effettuare gli accertamenti periodici e quanto altro stabilito per legge. Di ogni ispezione anche individuale, dovrà compilarsi verbale da inserirsi nell'apposito libro.

Art.38) I soci e la Società sono obbligati a rimettere alla decisione del Collegio Sindacale la risoluzione delle controversie insorte in materia di recesso, decadenza, esclusione e tutte le altre - sempre che possano formare oggetto di compromesso - relative alla interpretazione delle disposizioni contenute nello Statuto, nei regolamenti e derivanti da deliberazioni dell'Assemblea o del Consiglio di Amministrazione.

I Sindaci sono anche competenti a decidere, quali arbitri, tutte le controversie che insorgessero tra i singoli soci e la Società Cooperativa nonché le controversie tra socio e socio, sempre relativamente ai rapporti sociali.

I Sindaci decideranno secondo equità ed il lodo arbitrale è impugnabile soltanto ai sensi degli articoli 827 e seguenti del Codice di Procedura Civile.

TITOLO VII

Scioglimento e liquidazione

Art.39) L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società dovrà procedere alla nomina di uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente fra i soci.

Art.40) In caso di cessazione della società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il rimborso del capitale sociale effettivamente versato e rivalutato ed i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto al fondo mutualistico di promozione e sviluppo della Cooperazione in base all'art.11 della legge 31 gennaio 1992 n.59.

In caso di controversia decide il Ministero per il Lavoro e la Prevenzione Sociale, d'intesa con quelli per le Finanze e per il Tesoro, udita la Commissione Centrale per la Cooperazione.

TITOLO VIII

Disposizioni generali

Art. 41) Per meglio disciplinare il funzionamento interno, il Consiglio di Amministrazione potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dei soci in assemblea.

Art.42) Le clausole mutualistiche di cui agli articoli 21, 24 e 40 sono inderogabili e devono essere in fatto osservate.

Art.43) Per quanto non è previsto dal presente statuto valgono le norme del vigente codice civile e delle leggi speciali sulla Cooperazione.

F.to

Lucia della Salandra

Carla d'Addetta Notaio

BOLLO ASSOLTO IN MODO VIRTUALE TRAMITE LA C.C.I.A.A. DI FOGGIA AUTORIZZATA CON PROVVEDIMENTO PROT.9138/98/2T ESTESA AGLI ATTI E/O DOCUMENTI TRASMESSI PER VIA TELEMATICA CON PROV. PROT.9973/575/2001 REP.2T DEL 07/12/2001 DEL MINISTERO FINANZE - AGENZIA DELLE ENTRATE - DIR. REG.LE PER LA PUGLIA SEZ. STACCATA DI FOGGIA

COPIA SU SUPPORTO INFORMATICO CONFORME ALL'ORIGINALE DEL DOCUMENTO SU SUPPORTO CARTACEO, AI SENSI DELL'ART. 23 commi 3, 4 e 5 DEL D. Lgs 7 marzo 2005 n.82, CHE SI TRASMETTE IN TERMINI UTILI DI REGISTRAZIONE AD USO DEL REGISTRO DELLE IMPRESE.